



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

**REDDITO DI  
CITTADINANZA**

## Allegato 1-C



### AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

## Schema Convenzione per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC)

(ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministeriale n.149 del 22/10/2019)

N. .... del .....

TRA

**Soggetto Promotore**..... con sede legale  
in.....CAP.....Comune.....Prov di.....Codice Fiscale .....  
Partita Iva..... rappresentato/a  
dal Sig./Sig.ra.....nato/a a.....  
Prov di ..... il ....., in qualità di .....

E

**Soggetto Ospitante**..... con sede legale  
in.....CAP.....Comune.....Prov di.....Codice Fiscale .....  
Partita Iva..... rappresentato/a  
dal Sig./Sig.ra.....nato/a a.....  
Prov di ..... il ....., in qualità di .....

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso una struttura pubblica o privata ubicata nel comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.
- L'Amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'Allegato 1 del suddetto Decreto Ministeriale n.149 del 22/10/2019. I PUC possono essere realizzati



nei settori culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate e dettagliate nei singoli progetti.

- I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilità prevista non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.
- Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
- I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
- Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## **Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i beneficiari ritenuti idonei al profilo richiesto in base alla valutazione del soggetto promotore, nei limiti numerici previsti dalla richiamata normativa.
2. Alla presente Convenzione è allegato lo schema di Progetto di utilità collettività, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che verrà utilizzato dalle parti sottoscrittrici, in uno con il singolo beneficiario, per regolare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del progetto stesso.

## **Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del progetto, in relazione alle finalità formative del progetto stesso:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza, supportando il soggetto ospitante attraverso l'individuazione di un Responsabile dei PUC;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
- a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusion e del Piano Povertà, qualora previste e assegnate e fino alla loro capienza, rimborsa, anche parzialmente, in favore dei soggetti ospitanti le spese relative agli



oneri assicurativi di cui al successivo art. 4, comma 1 e per la sicurezza connessi all'attivazione del progetto;

### **Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante:

- è tenuto alla sottoscrizione di un apposito progetto formativo che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo progetto nell'ambito del più complessivo processo di attivazione;
- attiva il progetto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati, sostenendo i costi legati al progetto, così come dettagliati nel piano finanziario del progetto stesso, ad esclusione dei costi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del progetto, garantendo al beneficiario l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
- concorda preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del progetto, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- attiva la procedura prevista per l'avvio dei percorsi formativi a supporto del progetto, ove necessario;
- designare un tutor, nella persona di un proprio dipendente, che avrà il compito di affiancare il tirocinante per tutta la durata del tirocinio;
- cura la gestione ordinata del registro delle presenze dei beneficiari. Tale registro sarà trasmesso mensilmente, comunicando tempestivamente qualunque tipo di variazione, al soggetto promotore;
- far svolgere al tirocinante esclusivamente le attività riferite al progetto approvato;

### **Art. 4 – Garanzie assicurative**

1. Ogni beneficiario è assicurato dal soggetto promotore:
  - presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura stabilita dal D.M. 5 del 14.01.2020;
  - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa dell'organizzazione ospitante.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ha l'obbligo di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

### **Art. 5 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo della durata della misura;
2. Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i progetti ad essa collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:
  - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
  - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



### **Art. 6 – Sanzioni**

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del progetto deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori progetti da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
- b) nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione, in capo al soggetto responsabile dell'inadempimento, è fatto divieto di attivare ulteriori progetti nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento.

### **Art. 7 – Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

### **Art. 8 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

**Il soggetto promotore**

.....

**Il soggetto ospitante**

.....